

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
per la richiesta di accesso al Fondo Integrazione Salariale – Assegno Ordinario – ai sensi
dell'art. 19 del D.Lg. 18/2020 e degli artt. 29 e 30 D.Lgs. 148/2015

Oggi 24 aprile 2020, si svolge con modalità telematiche l'esame congiunto previsto dall'Art. 19 comma 2° del D.Lg. 18/2020 tra:

- **La Società Bruker Italia S.r.l. Unipersonale**, con sede legale in Milano (20158), Viale V. Lancetti 43 codice fiscale e partita iva 02143930150, rappresentata dal Sig. Paolo Mapelli, di seguito indicato per brevità la "Società"

le OO.SS.

- FILCAMS/CGIL di _____ con delega nazionale rappresentata da Francesco Signore
- FISASCAT/CISL di _____ rappresentata da Mirco Ceotto
- UILTUCS/UIL Lombardia ufficio di Milano rappresentata dal Sig. Ivan Pavesi

Le RSA/RSU

- _____ non presente in azienda _____

(di seguito, collettivamente, "Le Parti")

per lo svolgimento dell'esame congiunto previsto dall'Art. 14 comma 2° del D.Lgs 148/2015 in relazione al rinvio contenuto negli Art. 29 e 30 del citato decreto e dell'art. 19 del D.Lg. 18/2020

Premesso che:

- a) La scrivente Società Bruker Italia Srl Unipersonale, applica il CCNL del Commercio e del Terziario, ed opera in ambito di commercio di strumentazione scientifica;
- b) la Società occupa complessivamente n°54 dipendenti, distribuiti in 2 (due) unità locali sul territorio;
- c) sono stati emanati, a seguito del repentino diffondersi sul territorio nazionale dell'infezione legata al virus denominato Covid-19, il D.Lg. 23 febbraio 2020 numero 6, il D.Lg 02 marzo 2020 numero 9, il D.Lg, 17 marzo 2020 numero 18 ed i DPCM, dell'8, 9 ed 11 marzo 2020 nonché l'Ordinanza contingibile ed urgente del 23 febbraio 2020 in concerto con il Ministero della Salute ed il presidente della Regione Lombardia;
- d) la Società ritiene, ai sensi dell'art.19 del D.lg. 18/2020, sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure del Fondo Integrazione Salariale di Assegno Ordinario di cui agli art. 29, 30 del D.Lgs 148/2015 e del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343;
- e) la causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale al punto d) è la seguente: "COVID-19 nazionale";
- f) la Società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinarie non ha aderito o costituito alcun fondo di solidarietà bilaterale ed alternativo di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs 148/2015;
- g) le sospensioni determinate dai recenti eventi sanitari, poiché oggettivamente non evitabili, non richiedono il requisito soggettivo dei 90 gg di anzianità per tutti i lavoratori addetti al servizio con contratto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:



BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
Partita IVA 02143930150

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la causale delle sospensioni e/o delle riduzioni delle prestazioni lavorative sono quelle richiamate in premessa ovvero dovute ad " COVID-19 nazionale";
3. le parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario per un periodo decorrente dal 27 aprile 2020 al 27 giugno 2020 (limite di 9 settimane);
4. l'istanza di cui sopra interesserà complessivamente n. 33 lavoratori, indicati nell'elenco denominato allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel quale vengono indicati cognome, nome, mansione, servizio e monte orario settimanale;
5. la riduzione dell'orario settimanale/mensile richiesta è stabilita individualmente nel limite massimo del 20%;
6. la Società concorderà con ciascun lavoratore le modalità orarie dello svolgimento dell'attività lavorativa, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, e si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà del fondo di integrazione salariale, ferma restando la percentuale di riduzione oraria massima prevista;
7. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, ore di lavoro aggiuntive, la società richiederà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di integrazione salariale, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale;
8. la Società integrerà l'assegno ordinario, per tutto il periodo soggetto alla riduzione/sospensione lavorativa fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione;
9. resta inteso che tutti gli istituti legali, contrattuali ed aziendali matureranno i ratei per intero a prescindere dalla prestazione mensile;
10. la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;
11. la Società avrà cura di inviare la Domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale, che andrà trasmessa unitamente al presente verbale di consultazione sindacale, nei termini previsti dalla vigente normativa;
12. le parti firmatarie si impegnano su richiesta di una di esse ad incontrarsi per verificare l'andamento del presente accordo e della situazione aziendale concordando altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alla riduzione dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19;
13. l'azienda si impegna ad inviare il presente accordo a tutti lavoratori interessati
14. le Parti quindi, dopo l'esame congiunto della situazione di cui sopra evidenziata ed ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015, danno atto, con la sottoscrizione del presente verbale e il suo puntuale adempimento, dell'esaurimento della procedura di consultazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Società

BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
20158 MILANO - Viale Lamberti, 43
Tel. 02.43.63.700 - Fax 02.23.61.294
Partita IVA e Cod. Fisc. 02143930150

PECBRUKERITALIA@LEGALMAIL.IT

p. CGIL/FILCAMS

p. FISASCAT/CISL

p. UIL/UILTUCS

